COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.7.2007
COM(2007) 438 definitivo

2007/0153 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Contesto politico e giuridico

L'importanza di affrontare il problema dell'immigrazione clandestina, sia per la Repubblica di Serbia che per tutti gli altri paesi dei Balcani occidentali, è stata riaffermata nelle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali svoltosi a Salonicco il 21 giugno 2003, che ha ribadito anche la posizione europea nei confronti della regione. Nello stesso documento emerge che il dialogo sul rilascio dei visti dipenderà anche dalla lotta contro l'immigrazione clandestina. Sulla questione della riammissione, l'"Agenda di Salonicco" ha annunciato l'impegno dell'Unione europea a condurre negoziati e concludere accordi di riammissione con tutti i paesi della regione, invitando la Repubblica di Serbia e gli altri paesi dei Balcani occidentali a prendere tutte le misure necessarie ad agevolarne la conclusione e ad assicurarne l'attuazione.

Il 13 novembre 2006 il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" ha formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione con la Repubblica di Serbia. Quello stesso giorno il Consiglio ha adottate le direttive di negoziato per accordi di riammissione con gli altri paesi dei Balcani occidentali. Nel novembre 2006 la Commissione ha trasmesso alle autorità serbe un progetto di accordo tra la Comunità europea e la Serbia: i negoziati sono iniziati il 30 novembre 2006 e il primo ciclo ufficiale si è tenuto a Bruxelles il 4 dicembre 2006. Altri due cicli negoziali si sono svolti a Bruxelles e a Belgrado rispettivamente, in parallelo con i negoziati su un accordo di facilitazione dei visti CE- Repubblica di Serbia. Talvolta le trattative ufficiali sono state inoltre preparate in riunioni informali di esperti.

L'ultimo ciclo ufficiale dei negoziati è quello dell'11 aprile 2007 quando è stato raggiunto un accordo su tutti i punti – tranne un'unica questione - compresa la riammissione dei cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza. Per l'unica questione rimasta in sospeso - sulle condizioni di riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi - la Commissione ha dovuto consultare gli Stati membri il 25 aprile nel quadro del gruppo di lavoro del Consiglio sulla migrazione e sull'espulsione. Sulla base di questa consultazione, il 16 maggio a Bruxelles la Commissione ha raggiunto un accordo con la Parte serba. Il testo finale dell'accordo è stato siglato dai capo-negoziatori delle due Parti lo stesso giorno.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati in tutte le fasi (informali e formali) dei negoziati.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. In particolare, specifica che la Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 18 dell'accordo. Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, il comitato adotta il proprio regolamento interno. Come per

gli altri accordi di riammissione, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata conformemente alle disposizioni applicabili del trattato.

II. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per la Comunità.

Il progetto di accordo di riammissione con la Repubblica di Serbia è stato armonizzato, nella misura del possibile, con i progetti di accordo di riammissione relativi agli altri paesi dei Balcani occidentali.

In sintesi:

- L'accordo è suddiviso in 8 sezioni comprendenti in tutto 23 articoli, cui si aggiungono 7 allegati che costituiscono parte integrante dell'accordo, e 6 dichiarazioni comuni.

- Gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli da 2 a 5) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri cittadini (articoli 2 e 4) sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, compresi per la Serbia i cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza (articoli 3 e 5).

- L'obbligo di riammettere i propri cittadini comprende anche quelli che hanno rinunciato alla loro cittadinanza o ne sono stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato.

- L'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende ai familiari (cioè, coniuge e figli minorenni non sposati) che hanno cittadinanza diversa da quella della persona da riammettere e che non beneficiano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente.

- L'obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articolo 3) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: a) l'interessato possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, o b) è entrato irregolarmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato richiedente o esservi transitato. Questi obblighi non si applicano alle persone in transito aeroportuale né a tutti coloro cui lo Stato richiedente abbia rilasciato un visto o un'autorizzazione di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio.

- I cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza sono considerati una categoria a parte (articolo 3, paragrafo 3). Saranno riammessi dalla Serbia a due condizioni: essere nati in territorio serbo ed avervi risieduto a titolo permanente alla data dell'indipendenza della Serbia (il 27 aprile 1992). Le specifiche condizioni di riammissione di questa categoria di persone sono applicate orizzontalmente in tutti gli accordi di riammissione con i paesi dei Balcani occidentali.

- Sia per i propri cittadini in caso di scadenza del termine specificato, sia per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in tutti i casi, la Serbia accetta l'uso del documento di viaggio standard (lasciapassare) dell'UE per l'allontanamento (articolo 2, paragrafo 4, e articolo 3, paragrafo 4).

- La sezione III dell'accordo (articoli da 6 a 9 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 6) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo e contenuto della domanda, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto). È prevista una certa flessibilità nella misura in cui non è necessaria una domanda di riammissione se l'interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, qualora cittadino di paesi terzi, anche di un visto o di un'autorizzazione di soggiorno valida dello Stato che deve riammetterlo (articolo 6, paragrafo 2). L'articolo 6, paragrafo 3 consta di un altro elemento procedurale importante, la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per persone fermate in un'area di frontiera. Nell'ambito della procedura accelerata, la domanda di riammissione deve essere introdotta, e la relativa risposta data, entro 2 giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine di risposta è di 10 giorni di calendario, con un diritto di proroga fino a 6 giorni di calendario in casi debitamente motivati.

- L'accordo contiene anche una sezione sulle operazioni di transito (articoli 13 e 14 in combinato disposto con l'allegato 7).

- Gli articoli da 15 a 17 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri obblighi internazionali.

- La composizione, i compiti e i poteri del comitato misto per la riammissione sono specificati all'articolo 18.

- Ai fini dell'applicazione pratica dell'accordo, l'articolo 19 introduce la possibilità per la Serbia e i singoli Stati membri di concludere protocolli di attuazione bilaterali. L'articolo 20 chiarisce il rapporto tra il presente accordo, da un lato, e i protocolli di attuazione bilaterali e gli accordi di riammissione bilaterali tra la Serbia e i singoli Stati membri, dall'altro.

- Le disposizioni finali (articoli da 21 a 23) contengono le necessarie indicazioni sull'entrata in vigore, la durata, le eventuali modifiche, la sospensione, la denuncia e lo status giuridico degli allegati dell'accordo.

- I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo, all'articolo 1, lettera d), all'articolo 21, paragrafo 2, e in una dichiarazione comune allegata all'accordo. Analogamente, altre dichiarazioni comuni allegate all'accordo rispecchiano la stretta associazione di Norvegia, Islanda e Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

III. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del

Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'allegato accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Con decisione del 13 novembre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

(2) I negoziati relativi a tale accordo hanno avuto luogo fra il 30 novembre 2006 e il 16 maggio 2007.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell'accordo siglato a Bruxelles il 16 maggio 2007.

(4) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo unico

---

[1] GU C

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia.

Fatto a Bruxelles, il […] 2007.

Per il Consiglio
Il Presidente

2007/0153 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con la Repubblica di Serbia.

(2) L'accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il ……2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, in conformità della decisione ……../……/CE del Consiglio del [……].

(3) È opportuno approvare tale accordo.

(4) L'accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione della Comunità in questo caso.

(5) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(6) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è

[2] GU C

[3] […]

soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo[4].

Articolo 3

La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo.

Articolo 4

A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo è la Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il […] 2007.

Per il Consiglio
Il Presidente

[4] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

Allegato

ACCORDO

DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE

IN POSIZIONE IRREGOLARE

FRA

LA COMUNITÀ EUROPEA

E

LA REPUBBLICA DI SERBIA

ACCORDO

di riammissione delle persone in posizione irregolare

fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata "Comunità"

e

LA REPUBBLICA DI SERBIA, in appresso denominata "Serbia"

decise ad intensificare la cooperazione per combattere in modo più efficace l'immigrazione clandestina;

desiderose di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l'identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e soggiorno nei territori della Serbia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione;

sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell'Unione europea e della Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;

considerando che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

(a) "Parti contraenti": la Serbia e la Comunità;

(b) "cittadino serbo": chiunque abbia la cittadinanza della Repubblica di Serbia conformemente alla di questa legislazione;

(c) “cittadino di uno Stato membro”: chiunque abbia la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro;

(d) “Stato membro”: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca;

(e) “cittadino di paesi terzi”: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Serbia o di uno degli Stati membri;

(f) “apolide”: qualsiasi persona priva di cittadinanza;

(g) “permesso di soggiorno”: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Serbia o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno;

(h) “visto”: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Serbia o da uno degli Stati membri per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale;

(i) “Stato richiedente”: lo Stato (Serbia o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7 oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

(j) “Stato richiesto”: lo Stato (Serbia o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo;

(k) "autorità competente”: qualsiasi autorità nazionale della Serbia o di uno degli Stati membri incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a);

(l) “zona di frontiera”: il perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Serbia, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Serbia;

(m) “transito”: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione.

Sezione I. Obblighi di riammissione della Serbia

Articolo 2

Riammissione dei propri cittadini

(1) La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini serbi.

(2) La Serbia riammette anche:

– i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente;

– il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Serbia, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza nello Stato membro richiedente.

(3) La Serbia riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza serba dopo essere entrate nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzate.

(4) Dopo che la Serbia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Serbia rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Serbia non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento.[5]

(5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella serba, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 3

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

[5] Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.

(1) La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a) possiedono o possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Serbia, oppure

b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Serbia o avervi transitato.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale serbo, oppure

b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

– l'interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Serbia, oppure

– il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, *e l'interessato abbia soggiornato nel territorio della Serbia o vi abbia transitato*, *oppure*

– l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto *e abbia soggiornato nel territorio della Serbia o vi abbia transitato*.

(3) La Serbia riammette, su istanza di uno Stato membro, i cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia che non hanno acquisito altra cittadinanza, nati e residenti a titolo permanente alla data del 27 aprile 1992 nel territorio della Serbia.

(4) Dopo che la Serbia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all'interessato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento.[6]

Sezione II. Obblighi di riammissione della Comunità

Articolo 4

Riammissione dei propri cittadini

[6] Conformemente al modulo stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'UE del 30 novembre 1994.

(1) Uno Stato membro riammette, su istanza della Serbia e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio della Serbia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro.

(2) Uno Stato membro riammette anche:

– i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto autonomo di residenza in Serbia;

– il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto autonomo di residenza in Serbia;

(3) Uno Stato membro riammette anche le persone che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo essere entrate nel territorio della Serbia, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla Serbia, la promessa di essere naturalizzate.

(4) Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i tre giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno tre mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l'interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

(5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Serbia tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta.

Articolo 5

Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi

(1) Uno Stato membro riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso o soggiorno nel territorio della Serbia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che quelle persone

a) possiedono o possedevano, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto, oppure

b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Serbia dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o avervi transitato.

(2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se:

a) il cittadino di paesi terzi o l'apolide si è trovato soltanto in transito attraverso un aeroporto internazionale dello Stato membro richiesto, oppure

b) la Serbia ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che

– l'interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure

– il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Serbia sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, e l'interessato abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato, oppure

– l'interessato non abbia rispettato una delle condizioni previste per il rilascio del visto e abbia soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o vi abbia transitato.

(3) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di questi documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione.

(4) Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Serbia rilascia all'interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno.

Sezione III. Procedura di riammissione

Articolo 6

Principi

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento di una persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.

(2) Non è necessaria una domanda di riammissione se l'interessato è in possesso di un

documento di viaggio valido e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

(3) Per le persone fermate nella zona di frontiera (compresi gli aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni lavorativi da quando sono state fermate (procedura accelerata).

Articolo 7

Domanda di riammissione

(1) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene:

a) i dati della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data di nascita, luogo di nascita e ultimo luogo di residenza) e, eventualmente, i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati;

b) i documenti attestanti la cittadinanza e l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova prima facie della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, e dell'ingresso e del soggiorno illegali;

c) la fotografia dell'interessato.

(2) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche:

a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;

b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.

(3) Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell'allegato 6 del presente accordo.

Articolo 8

Prove della cittadinanza

(1) La cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 può essere dimostrata, in particolare, con i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Serbia riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi.

(2) La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e

dell'articolo 4, paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell'allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Serbia riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi.

(3) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 9

Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi

(1) Le condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Serbia riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

(2) La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell'allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la Serbia riterranno accertate le condizioni, a meno che non possano provare il contrario.

(3) L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita mediante i documenti di viaggio dell'interessato, sui quali non figurino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell'illegalità dell'ingresso o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l'interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari.

(4) Le condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 sono dimostrate, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell'allegato 5bis del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. La Serbia riconosce siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche.

(5) La prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell'allegato 5ter del presente accordo; tale

prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, la Serbia riterrà accertate le condizioni, a meno che non possa provare il contrario.

(6) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 5bis o 5ter, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Serbia prende, se richiesta, le disposizioni necessarie per interrogare senza indugio, al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza.

Articolo 10

Termini

(1) La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un anno dalla data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno. Qualora non sia possibile presentare la domanda in tempo per motivi de jure o de facto, il termine è prorogato, su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli.

(2) Alla domanda di riammissione è data risposta scritta

– entro due giorni lavorativi se la domanda è stata presentata nel quadro della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3);

– entro dieci giorni di calendario in tutti gli altri casi.

I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato.

(3) Qualora non sia possibile rispondere entro dieci giorni di calendario per motivi de jure o de facto, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 6 giorni di calendario. Se non è data risposta nei termini della proroga, il trasferimento si considera accettato.

(4) Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato.

(5) Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici.

Articolo 11

Modalità di trasferimento e modi di trasporto

(1) Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Serbia e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti.

(2) Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all'uso di vettori nazionali della Serbia o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della Serbia o di uno Stato membro.

Articolo 12

Riammissione indebita

Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell'interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo.

In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e sono trasmesse tutte le informazioni disponibili sull'identità e sulla cittadinanza effettive dell'interessato.

Sezione IV. Operazioni di transito

Articolo 13

Principi

(1) Gli Stati membri e la Serbia cercano di limitare il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione.

(2) La Serbia autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza di uno Stato membro, e lo Stato membro autorizza il transito dei cittadini di paesi terzi o degli apolidi su istanza della Serbia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione.

(3) La Serbia o uno Stato membro possono opporsi al transito:

a) se il cittadino di paesi terzi o l'apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti, o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure

b) se il cittadino di paesi terzi o l'apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure

c) per motivi attinenti alla pubblica sanità, alla sicurezza interna, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto.

(4) La Serbia o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l'operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l'apolide.

Articolo 14

Procedura di transito

(1) La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni:

a) tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista;

b) dati dell'interessato (nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);

c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte;

d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

Un modulo comune per le domande di transito figura nell'allegato 7 del presente accordo.

(2) Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente il consenso all'operazione di transito, entro cinque giorni di calendario e per iscritto, confermando il valico di frontiera e l'orario previsti per l'ammissione, oppure lo informa che l'ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto.

(3) In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del visto di transito aeroportuale.

(4) Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.

Sezione V. Costi

Articolo 15

Costi di trasporto e di transito

Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall'interessato o da terzi.

Sezione VI. Protezione dei dati e clausola di non incidenza

Articolo 16

Protezione dei dati

I dati personali vengono comunicati solo qualora ciò sia necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Serbia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale serba ovvero, quando il responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE[7] e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente;

b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell'attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall'autorità che li comunica e da quella che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità;

c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente:

– gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti),

– il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio),

---

[7] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

– scali e itinerari,

– altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo;

d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, devono venire aggiornati;

e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;

f) sia l'autorità che comunica i dati personali che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l'obbligo di informare l'altra Parte della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati;

g) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;

h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;

i) l'autorità che comunica i dati personali e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati.

Articolo 17

Clausola di non incidenza

(1) Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Serbia derivanti dal diritto internazionale, in particolare:

– dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati;

– dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo;

– dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

– dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni

crudeli, inumani o degradanti;

– dalle convenzioni internazionali sull'estradizione;

– dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri.

(2) Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali.

Sezione VII. Attuazione e applicazione

Articolo 18

Comitato misto per la riammissione

(1) Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l'interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito "comitato") incaricato in particolare di:

a) controllare l'applicazione del presente accordo;

b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente accordo;

c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione conclusi dai singoli Stati membri e dalla Serbia a norma dell'articolo 19;

d) fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati.

(2) Le decisioni del comitato sono vincolanti per le Parti.

(3) Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Serbia; la Comunità è rappresentata dalla Commissione.

(4) Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle Parti contraenti.

(5) Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 19

Protocolli d'attuazione

(1) Su istanza di uno Stato membro o della Serbia, la Serbia e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione contenenti disposizioni riguardanti:

a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di

contatto;

b) le modalità di riammissione ai sensi della procedura accelerata;

c) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi;

d) i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 5 del presente accordo.

(2) I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18.

(3) La Serbia accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d'attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono.

Articolo 20

Relazione con gli accordi o le intese bilaterali

di riammissione degli Stati membri

Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell'articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Serbia, in quanto incompatibili con il presente accordo.

Sezione VIII. Disposizioni finali

Articolo 21

Applicazione territoriale

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e per il territorio della Serbia[8].

(2) Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca.

Articolo 22

Entrata in vigore, durata e denuncia

(1) Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne.

[8] Il campo di applicazione territoriale relativo alla Serbia sarà definito durante i negoziati, fatta salva la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(2) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1.

(3) Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

(4) Ciascuna Parte contraente può, dandone notifica ufficiale all'altra Parte e previa consultazione del comitato di cui all'articolo 18, sospendere temporaneamente, completamente o in parte, l'attuazione del presente accordo in relazione ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, per motivi di sicurezza, ordine pubblico o salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica.

(5) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica.

Articolo 23

Allegati

Gli allegati da 1 a 7 costituiscono parte integrante del presente accordo.

Fatto a […] il […] dell'anno […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, slovacca, finlandese, svedese, inglese e serba, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Comunità europea	Per la Repubblica di Serbia
(…)	(…)

Allegato 1

ELENCO DEI DOCUMENTI
comprovanti la cittadinanza
(Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro:

– passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini);

– carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie).

Se lo Stato richiesto è la Serbia:

– passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini) rilasciati dopo il 27 luglio 1996 conformemente alla Legge sui documenti di viaggio dei cittadini iugoslavi del 1996 e successive modifiche a seguito dell'adozione della nuova Legge serba sui documenti di viaggio;

– carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie) rilasciate dopo il 1° gennaio 2000.

Allegato 2

ELENCO DEI DOCUMENTI

considerati prova

prima facie della cittadinanza

(Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2)

Se lo Stato richiesto è uno Stato membro oppure la Serbia:

– fotocopia di tutti i documenti elencati nell'allegato 1 del presente accordo;

– certificato di cittadinanza e altri documenti rilasciati dalle autorità competenti da cui risulti la cittadinanza;

– fogli matricolari e carte d'identità militari;

– registri navali e licenze degli skipper;

– certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali che citino chiaramente la cittadinanza;

– patenti di guida o loro fotocopia;

– certificati di nascita o loro fotocopia;

– tessere di servizio di società o loro fotocopia;

– dichiarazioni di testimoni;

– dichiarazioni dell'interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale;

– altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell'interessato.

Se lo Stato richiesto è la Serbia:

– passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini) rilasciati tra il 27 aprile 1992 e il 27 luglio 1996, e loro fotocopia;

– carte d'identità di qualsiasi tipo (anche temporanee e provvisorie) rilasciate tra il 27 aprile

1992 e il 1° gennaio 2000, e loro fotocopia.

Allegato 3

Elenco comune dei documenti considerati mezzi di prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1)

– timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita (ad es. fotografiche);

– documenti, certificati e note di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;

– biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;

– informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggi;

– dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare, dal personale dell'autorità di frontiera che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato;

Allegato 4

Elenco comune dei documenti considerati prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2)

– dichiarazioni ufficiali dell'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;

– testimoni che possano attestare il passaggio del confine da parte dell'interessato;

– descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l'ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;

– informazioni sull'identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR);

– comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;

– dichiarazioni dell'interessato.

Allegato 5

ELENCO DEI DOCUMENTI

considerati mezzi di prova o prova prima facie delle condizioni

per la riammissione di cittadini della ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia

(Articolo 3, paragrafo 3 e articolo 9, paragrafi 4 e 5)

Allegato 5bis (documenti considerati mezzi di prova)

– certificati di nascita o loro fotocopia rilasciati dalla ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia;

– documenti pubblici, comprese carte d'identità o loro fotocopia, rilasciati dalla Serbia, dalla ex-Repubblica federale di Iugoslavia, dalla ex-Unione statale di Serbia e Montenegro o dalla ex-Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente, come previsto all'articolo 3, paragrafo 3.

Allegato 5ter (documenti considerati prova prima facie)

– altri documenti o certificati o loro fotocopia attestanti il luogo di nascita e/o il luogo di residenza permanente nel territorio serbo;

– dichiarazioni ufficiali dell'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.

Allegato 6



[Emblema della Repubblica di Serbia]

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
..……	.....
…	……..

.....…
……..…

(Luogo e data)

(Indicazione dell'autorità richiedente)

Riferimento: .....……

Destinatario

.....…
……..…

PROCEDURA ACCELERATA

.....…
……..…

.....…
……..…

(Indicazione dell'autorità richiesta)

DOMANDA DI RIAMMISSIONE

ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo del.....

di riammissione delle persone in posizione irregolare

fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

A. DATI PERSONALI

Fotografia

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

.....

2. Nome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

.....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....

6. Cittadinanza e lingua:

.....

7. Stato civile: coniugato/a celibe/nubile divorziato/a vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge....

Nome ed età dei figli (se del caso)....

.....

.....

.....

8. Se noto, ultimo indirizzo nello Stato richiedente e in quello richiesto:

.....

B. Dati personali del coniuge (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

2. Nome da nubile

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

……

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

……

6. Cittadinanza e lingua:

……

7. Se noto, ultimo indirizzo nello Stato richiesto:

C. Dati personali dei figli (se del caso)

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

……

4. Cittadinanza e lingua:

……

5. Dati sui genitori (data e luogo di nascita), se diversi da quelli indicati alle lettere A e B:

……

D. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

1. Condizioni di salute

(ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose, ecc.):

……

2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa

(ad es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc):

……

E. Elementi di prova allegati

1..... .....

(passaporto n.) (data e luogo di rilascio)

....

(autorità di rilascio) (data di scadenza)

2..... .....

(carta d'identità n.) (data e luogo di rilascio)

....

(autorità di rilascio) (data di scadenza)

3..... .....

(patente di guida n.) (data e luogo di rilascio)

....

(autorità di rilascio) (data di scadenza)

4..... .....

(altro documento ufficiale n.) (data e luogo di rilascio)

....

(autorità di rilascio) (data di scadenza)

F. Osservazioni

.....

.....

.....

.....

(firma) (timbro)

Allegato 7

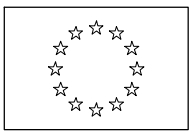

[Emblema della Repubblica di Serbia]

.....
.....
.....
.....
(Luogo e data)

.....
.....
.....
.....
.....
…

.....
.....

(Indicazione dell'autorità richiedente)

Riferimento

.....

Destinatario

.....
.....

.....
.....

.....
.....

(Indicazione dell'autorità richiesta)

DOMANDA DI TRANSITO

ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo del.....

di riammissione delle persone in posizione irregolare

fra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia

A. Dati personali

Fotografia

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)

.....

2. Nome da nubile:

.....

3. Data e luogo di nascita:

.....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):

……
…….

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

.....……
…….……

6. Cittadinanza e lingua:

.....……
……..

7. Tipo e numero del documento di viaggio:

.....……

B. Operazione di transito

1. Tipo di transito

❑ aereo ❑ | terrestre

2. Stato di destinazione finale

……
…….

3. Altri eventuali Stati di transito

……
……

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte

……
……

……
……

……
……

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (articolo 13, paragrafo 2)

❑ sì ❑ no

6. Conoscenza di motivi di un rifiuto del transito
(articolo 13, paragrafo 3)

❑ sì ❑ no

C. Osservazioni

.....
....……

.....
....……

.....
....……..

.....……
…….

.....

(firma) (timbro)

Dichiarazione comune sul reinserimento

Le Parti contraenti riconoscono la necessità di reinserire sul piano socioeconomico i cittadini della Repubblica di Serbia rimpatriati, in modo efficace, effettivo e sostenibile. Confermano l'intenzione di intensificare gli sforzi, anche finanziari, per sostenere tale reinserimento, tenendo conto dell'assistenza finanziaria comunitaria disponibile a tal fine.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 4, paragrafo 3

Le Parti contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di cittadinanza della Repubblica di Serbia e degli Stati membri, i cittadini dell'Unione europea e della Repubblica di Serbia non possono essere privati della cittadinanza.

Le Parti convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica dovesse cambiare.

Dichiarazione comune relativa agli articoli 3 e 5

Le Parti faranno il possibile per rimpatriare nel paese di origine il cittadino di paesi terzi che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni giuridiche di ingresso e di soggiorno nei rispettivi territori.

Dichiarazione della Repubblica di Serbia sulla cittadinanza

La Repubblica di Serbia dichiara che, in conformità della Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia (*Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia* n. 135/04), nessun cittadino serbo può rinunciare alla cittadinanza serba se, nel presentare la domanda di rinuncia, non fornisce la prova che otterrà una cittadinanza estera.

Dichiarazione comune relativa alla Danimarca

Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Repubblica di Serbia e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all'Islanda e alla Norvegia

Le Parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Repubblica di Serbia concluda con l'Islanda e la Norvegia un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa alla Svizzera

Le Parti contraenti prendono atto che l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Repubblica di Serbia concluda con la Svizzera un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.